

telefono
Fax
e-mail

Via Orico 5
091 814 30 45
091 814 44 47
dss-us@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio di sanità
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Lettera informativa ai terapeuti complementari

(versione anonimizzata della lettera inviata
personalmente a ogni operatore)

Bellinzona
13 dicembre 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

IdOs xx

Legge sanitaria – informazioni importanti in merito alla revisione parziale

Egregio signore, gentile signora,

il corrente anno è caratterizzato da un'importante revisione legislativa parziale della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria; LSan) del 18 aprile 1989 (revisione in vigore dal 01.09.2018).

Con il presente scritto pensiamo pertanto di fare cosa gradita riassumendo brevemente le più importanti novità che la riguardano con riferimento all'esercizio dell'attività, senza ovviamente pretendere di essere esaustivi al riguardo¹.

1. Inclusione del naturopata con diploma federale e del terapeuta complementare con diploma federale tra gli operatori sanitari ai sensi dell'art. 54 lett. b) Legge sanitaria

A partire dall'01.09.2018 il naturopata con diploma federale e il terapeuta complementare con diploma federale fanno parte a tutti gli effetti degli operatori sanitari ai sensi dell'art. 54 lett. b) LSan e non più dei terapeuti complementari cantonali.

Si tratta di una naturale conseguenza di due fatti, che in parte ci distinguono dagli altri Cantoni: della decisione del Gran Consiglio di introdurre nella LSan la figura del terapeuta complementare soggetta ad autorizzazione (entrata in vigore 01.03.2004) e dei nuovi diplomi federali promossi dall'Organizzazione del mondo del lavoro terapia complementare con diploma federale (OmL TC) e dall'Organizzazione del mondo del lavoro della medicina alternativa svizzera (OmL medicina alternativa svizzera) e approvati dal SEFRI nel 2015.

¹ Per l'elenco completo delle modifiche siete pregati di consultare il sito web <https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/informazioni-utili/revisione-legge-sanitaria/>

Essendo lei già in possesso dell'autorizzazione al libero esercizio quale terapeuta complementare ai sensi degli articoli 63 segg. Legge sanitaria per lei non cambierà tuttavia nulla: potrà continuare come finora e a tempo indeterminato a esercitare i metodi che ha notificato prima del 01.09.2018 all'Ufficio di sanità, anche se questi dovessero rientrare nei metodi per i quali i nuovi terapeuti complementari dovranno possedere il diploma federale o in quelli dell'arteterapeuta (art. 102d cpv. 3 LSan). L'osteopatia non potrà per contro più essere praticata quale terapeuta complementare dal momento in cui scadrà il relativo nulla osta particolare.

Se in futuro intendesse invece offrire metodi non ancora notificati all'autorità, è tenuto a rivolgersi in ogni caso all'Ufficio di sanità, ritenuto comunque che un nuovo esercizio dei metodi ora rientranti sotto i nuovi diplomi federali sarà possibile solo per chi ne è in possesso².

I nuovi terapeuti complementari che vorranno offrire i metodi che rientrano nei due diplomi federali dovranno per contro in futuro essere in possesso del corrispondente diploma federale. Rileviamo che in fase di consultazione vi è stata una certa discussione a sapere se l'autorizzazione al libero esercizio poteva essere rilasciata a titolo provvisorio in attesa di aver superato l'esame federale anche a coloro che hanno conseguito il certificato settoriale da parte di una delle OmL.

Considerato che le autorizzazioni previste dalla LSan costituiscono delle autorizzazioni di polizia sanitaria che limitano la libertà economica tutelata dalla Costituzione, tale soluzione non è tuttavia possibile per motivi giuridici. Rilasciare provvisoriamente un'autorizzazione all'esercizio dell'attività sotto la propria responsabilità professionale ai possessori del certificato settoriale equivarrebbe infatti a dichiarare che il livello del certificato settoriale è sufficiente per l'esercizio sotto la propria responsabilità professionale, motivo per cui sarebbe poi considerato dai tribunali sproporzionato chiedere successivamente il livello del diploma federale. I due anni di pratica professionale previsti prima dell'iscrizione all'esame federale devono pertanto, in Ticino e considerato che l'attività del terapeuta complementare è subordinata ad autorizzazione dal lontano 2004, essere svolti nel rispetto dei requisiti menzionati al punto 3.1 qui sotto.

2. Ulteriori aspetti importanti relativi alla revisione Legge sanitaria

Dal 1. settembre 2018 valgono le seguenti modifiche, che si applicano anche a coloro che il 1. settembre 2018 già erano autorizzati:

- vige l'obbligo di esporre in modo ben visibile nel proprio ambulatorio il certificato di libero esercizio rilasciato dalla scrivente autorità (art. 53 cpv. 1 LSan). Nei prossimi mesi tutti i certificati verranno sostituiti da un nuovo formato sul quale figura pure un ologramma e la data di scadenza dell'autorizzazione;
- il mantenimento dell'autorizzazione di libero esercizio oltre il 01.09.2018 è subordinato all'esistenza di una copertura assicurativa RC confacente al rischio dell'attività esercitata (cfr. www.ti.ch/RC-opsan);
- vige l'obbligo di disporre di locali adeguati all'esercizio della propria attività nel Cantone, quantomeno di un locale sicuro ove conservare gli eventuali medicinali e le cartelle sanitarie cartacee e/o un sistema informatico sicuro per la documentazione sanitaria in formato elettronico, riservato l'art. 67 cpv. 4 (art. 64 cpv. 2 LSan);
- vige l'obbligo di menzionare nella cartella sanitaria di ogni paziente il tipo o il genere di sperimentazione e ricerca cui egli è eventualmente stato sottoposto;

² Si tratta dei seguenti metodi:

Naturopata con diploma federale: Medicina ayurvedica, Omeopatia, Medicina tradizionale cinese MTC, Medicina naturale tradizionale europea MTE.

Terapeuta complementare con diploma federale: Shiatsu, Terapia craniosacrale, Ayurveda terapia, Eutonia, Yoga terapia, Acupressione terapia, Tecnica Alexander, Terapia per il massaggio su meridiani d'agopuntura, Terapia del respiro, Eiritmia Terapeutica, Polarity, Rebalancing, Integrazione strutturale, Riflessoterapia, Terapia Feldenkrais, Terapia per il corpo e del movimento

- vige l'obbligo di notificare all'autorità competente ogni cambiamento di attività o indirizzo tramite il modulo "modifica dati operatore" presente sul sito web dell'Ufficio di sanità (www.ti.ch/dati-opsan);
- l'uso dei titoli accademici non è più soggetto ad autorizzazione formale ma deve rispettare quanto indicato all'art. 71 LSan;
- la sostituzione di un operatore sanitario impedito ad esercitare la propria attività è per principio ammessa unicamente se il sostituto è in possesso del libero esercizio e alle nuove condizioni di cui all'articolo 72 LSan.

Ricorsi presentati contro la revisione della legge sanitaria

Si rileva per contro che l'applicazione del nuovo articolo della Legge sanitaria che prevede l'obbligo di padroneggiare la lingua italiana con un livello che corrisponda ad un certificato B2 secondo gli standard internazionali (art. 56 cpv. 2 lett. a) LSan) è stata sospesa dal Tribunale federale a seguito di alcuni ricorsi presentati contro l'obbligo degli operatori sanitari universitari di conoscere una seconda lingua nazionale. Questo requisito non si applica pertanto al momento.

Pure contro la nuova formulazione dell'obbligo di segnalazione è stato inoltrato ricorso. Questo obbligo rimane pertanto in vigore, sino a decisione del Tribunale federale, secondo quanto previsto dal diritto in vigore prima del 01.09.2018.

Devo intraprendere qualcosa?

Anche se il 1. settembre 2018 era già autorizzato dal nostro Ufficio a esercitare la sua attività deve obbligatoriamente intraprendere i seguenti passi:

- ritornare all'Ufficio di sanità il suo certificato di libero esercizio per procedere alla sostituzione con quello rilasciato secondo il nuovo formato. Quest'ultimo va poi esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio
- verificare se i locali utilizzati per l'esercizio della sua attività sono regolarmente collaudati dall'Ufficio di sanità, se occupati dopo il 2006 (per i locali occupati prima deve esistere almeno l'abitabilità rilasciata dal Comune)
- verificare se l'Ufficio di sanità è a conoscenza dei suoi attuali dati professionali ed eventualmente notificarne la modifica andando sul sito www.ti.ch/dati-opsan.

3. Obblighi quale datore di lavoro

3.1. Assunzione dei futuri naturopati e terapisti complementari in formazione in vista del conseguimento del diploma federale

Come menzionato in precedenza per conseguire uno dei due nuovi diplomi federali (naturopata o terapeuta complementare) è necessario svolgere, dopo aver ottenuto il certificato settoriale e al fine di potersi iscrivere all'esame professionale superiore federale, un periodo di pratica professionale di almeno due anni. In Ticino questa pratica potrà essere svolta unicamente alle dipendenze di un terapeuta complementare (anche cantonale) o di un altro operatore sanitario autorizzato al libero esercizio.

Segnaliamo inoltre che secondo le informazioni forniteci dalle rispettive Organizzazioni del mondo del Lavoro molte delle assicurazioni malattie complementari rimborseranno – almeno per ora – anche le prestazioni fornite da un terapeuta complementare in formazione e in possesso del certificato settoriale.

Voglia inoltre riferirsi all'art. 6 del nuovo regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari [<https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/647>] e ai siti web delle due Organizzazioni del mondo del lavoro³, così da

³ <http://www.oda-am.ch/it/home/> e <https://www.oda-kt.ch/it/>

garantire al suo futuro praticante il riconoscimento del periodo di pratica in vista dell'iscrizione all'esame federale.

3.2. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 54 lett. a)

Nel caso lei volesse assumere nella sua azienda un dipendente in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 54 lett. a) LSan⁴, si ricorda che continua a valere l'obbligo di autorizzazione formale da parte del nostro Ufficio per **tutti** gli operatori appartenenti alle professioni LPMed (medico, medico-dentista, farmacista, veterinario, chiropratico), gli psicologi attivi in ambito sanitario, gli psicoterapeuti e gli **osteopati** e ciò indipendentemente dal fatto che l'attività del dipendente venga esercitata sotto la propria responsabilità o meno oppure ancora in formazione postgraduata (Artt. 53 e 58 cpv. 1 LSan).

3.3. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 54 lett. b)

Si ricorda che i terapisti complementari cantonali non rientrano nella categoria degli operatori menzionati all'art. 54 lett. b) LSan, ma sono disciplinati dagli articoli 63 e segg. LSan. **L'attività di terapeuta complementare cantonale a titolo dipendente senza essere in possesso di un'autorizzazione di libero esercizio non è prevista né ammessa, salvo per il periodo di formazione in vista del diploma federale.**

3.4. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 62

L'assunzione per l'esercizio dipendente di **personale ausiliario ai sensi dell'art. 62 LSan** è per contro subordinato, **per il personale assunto dal 01.09.2018**, all'accertamento da parte del datore di lavoro che l'operatore in questione sia in possesso del diploma, svizzero o estero riconosciuto, **confacente**. Ciò significa che per principio le attività regolari rientranti in un profilo professionale per il quale esiste un diploma possono essere svolte unicamente da personale diplomato.

In caso di dubbio vi invitiamo a voler anzitutto consultare la documentazione caricata sui siti Web indicati alla pagina 1.

Con cordiali saluti.

Ufficio di sanità

Il Capo Ufficio

S. Radczuweit
(lettera senza firma)

⁴ Cfr. l'elenco a pagina 5

Classificazione degli operatori sanitari secondo la Legge sanitaria:

Operatori ai sensi dell'art. 54 lett. a) LSan:

medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta

Operatori ai sensi dell'art. 54 lett. b) LSan:

levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista (consulente alimentare), odontotecnico, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista, massaggiatore medicale, arteterapeuta, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale, terapeuta complementare con diploma federale, igienista dentale, audioprotesista.

Operatori ai sensi dell'art. 62 LSan:

Tutti gli altri ad eccezione del terapeuta complementare cantonale e del guaritore, che soggiacciono a disposizioni particolari.

